

2015

Istituto Comprensivo
"San Giovanni Bosco" -
Volla (Na)

[DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI]

Art. 17 e 28D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Sommario

1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	4
1.1 Presentazione	4
1.2 Finalità e scopo del documento	6
1.3 Criteri adottati per la valutazione.....	6
1.4 Integrazioni e aggiornamenti di valutazioni del rischio particolari	10
1.5 Gestione del documento	10
1.6 Normativa di riferimento.....	11
2. DATI IDENTIFICATIVI	14
2.1 DATI AZIENDA.....	14
2.1.1 Dati identificativi dell'azienda	14
2.1.2 Attività svolta.....	14
2.1.3 Organigramma della sicurezza	15
2.1.4 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro dell'unità produttiva/sede di lavoro	16
3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	17
3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI	17
3.1.1 Individuazione delle aree omogenee di rischio.....	17
3.1.2 Individuazione e caratterizzazione dei rischi.....	18
3.1.3 Classificazione dei rischi	19
3.2 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	22
3.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI	42
3.3.1 Valutazione rischio incendio.....	42
3.3.2 Valutazione rischio gestanti.....	49

Il presente documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli art. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., viene sottoscritto da:

RUOLO	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
Datore di lavoro			
RSPP			
RLS			
Medico Competente			

1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

1.1 Presentazione

I provvedimenti normativi, derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie in materia di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, hanno introdotto nelle attività lavorative metodi di gestione aziendale della prevenzione, maggiormente imperniati sull'adozione di misure che, in primo luogo, prevedono la valutazione del rischio.

La valutazione dei rischi è l'insieme di tutte le operazioni che si devono attuare per stimare i livelli di rischio associati ad esposizioni a fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, al fine di una efficace prevenzione e controllo degli stessi.

Tutte le considerazioni attinenti e conseguenti la valutazione dei rischi confluiscono in un documento dinamico che è, pertanto, rappresentativo delle politiche prevenzionistiche dell'azienda cui si riferisce: il Documento di Valutazione del Rischio.

Il Documento di Valutazione del Rischio rappresenta la più rilevante innovazione normativa in tema di tutela e salute dei lavoratori; esso, infatti, costituisce il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione, poiché è uno strumento organizzativo che consente di comprendere, pianificare e razionalizzare i vari aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione e/o al controllo dei fattori di rischio presenti nello svolgimento delle attività lavorative, nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica emanate da organismi accreditati.

Il rispetto delle norme cogenti applicabili, nella redazione del Documento di Valutazione del Rischio, nelle organizzazioni aziendali che abbiano intrapreso percorsi tesi al miglioramento continuo nell'ambito dello sviluppo di un Sistema di gestione, si integra con l'aderenza alle politiche, ai requisiti ed alle procedure del Sistema di gestione, senza per questo venir meno in alcun modo ai requisiti dettati dalla normativa stessa.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/08 e con le successive modifiche ed integrazioni, pur rimanendo sostanzialmente inalterata l'impostazione di base del Documento di valutazione dei Rischi, così come era prevista dal D.Lgs. n. 626/94, sono stati introdotti ulteriori obblighi circa i contenuti essenziali del documento stesso che vanno, evidentemente, a sommarsi a quelli già prescritti dalla legislazione precedente.

In particolare viene stabilito che il Documento di valutazione dei Rischi:

1. Deve avere data certa (certificata da un ufficio pubblico o da un notaio) ovvero deve avere data attestata dalla sottoscrizione del Datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato;
2. Non è più sufficiente riportare nel documento l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione necessarie, ma si devono indicare le misure **attuata**e e i dispositivi di protezione individuale **adottati**;
3. Devono essere individuate le *procedure* per l'attuazione delle misure da realizzare unitamente ai ruoli dell'organizzazione aziendale che dovrà provvedere ed i *soggetti* a ciò destinati che devono essere in possesso delle **competenze** e dei **poteri** necessari;
4. E' necessario determinare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tutto ciò comporta una precisa definizione delle valutazioni dei rischi di esposizione, che devono ricomprendere le misure di prevenzione e protezione già in atto ed i DPI già adottati, nonché l'indicazione delle procedure per la realizzazione degli interventi migliorativi, unitamente all'individuazione dei soggetti aziendali incaricati della loro attuazione.

Ove necessario, sulla base degli esiti delle valutazioni, dovranno essere esplicitati i requisiti di *capacità professionale, esperienza, formazione ed addestramento* richiesti per i lavoratori addetti alla mansione.

1.2 Finalità e scopo del documento

Il presente documento, costituisce il Documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. L'obiettivo della Valutazione dei Rischi (secondo gli "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro") è quella di consentire al Datore di Lavoro di predisporre i provvedimenti effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori. Tali provvedimenti comprendono misure di tutela generali e particolari, misure di emergenza, ed ogni altra attività finalizzata alla pianificazione, programmazione ed attuazione di programmi di miglioramento.

1.3 Criteri adottati per la valutazione

Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi ed alla redazione del presente Documento di Valutazione sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle "LINEE GUIDA per la valutazione ed il controllo dei rischi, pubblicate dall'ISPESL e definite ed approvate nel 1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali".

Nella logica della dinamicità del Documento, e nell'ottica dell'adeguamento ai disposti normativi, ed alle linee guida / buone prassi emanate dagli Organi competenti, i criteri potranno subire evoluzioni temporali, ma saranno comunque stabiliti con la finalità di rendere il Documento strumento operativo di pianificazione della prevenzione in azienda.

Riassumendo i momenti fondamentali del processo valutativo, si riporta di seguito una descrizione delle fasi operative che ne hanno consentito l'attuazione.

Fase preliminare : al fine di procedere all'identificazione delle sorgenti di pericolo, la fase ha previsto la verifica di tutti gli ambienti di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi ed organizzativi e la verifica di tutta la documentazione e delle informazioni disponibili a ciò utili. Si è provveduto, quindi, ad un'attenta ricognizione di tutte le attività lavorative svolte, con particolare riguardo alle sostanze ed alle attrezzature utilizzate.

L'identificazione delle fonti di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa (lavoratori, SPP, medico competente, RLS, ecc.). A completamento di tale fase, propedeutica alla redazione del documento valutazione dei rischi, sono state prodotte relazioni tecniche, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto agli standard normativi.

Fase di valutazione: la valutazione ha riguardato tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori. Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni.

La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali:

- **gravità** del danno che potrebbe derivare a una o più persone;
- **probabilità** che il danno si manifesti.

La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa:

- probabilità che si manifesti l'evento pericoloso;
- probabilità che vi siano persone esposte all'evento pericoloso;
- probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso.

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità **P** e del Danno **D** ed i criteri per l'attribuzione dei valori.

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, dell'azienda, all'USSL, dell'ISPESL, etc.). • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. • E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. • Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. • Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 1 – “Scala delle Probabilità P”

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. • Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • Esposizione con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. • Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

Tabella 2 – “Scala dell’entità del Danno D”

Definiti il danno e la probabilità, viene automaticamente graduato l’indice di rischio mediante la formula $IR = P \times D$ ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafica del tipo indicato in tabella 3, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

[p] probabilità		[d] danno								
		1	lieve	2	medio	3	grave	4	gravissimo	
1	improbabile	1		2		3		4		[R] Rischio
2	poco probabile	2		4		6		8		
3	probabile	3		6		9		12		
4	molto probabile	4		8		12		16		

Tabella 3 – “Matrice PxD”

I rischi maggiori occupano in tale matrice sono indicati in rosso (danno letale, probabilità elevata), quelli minori in verde (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

La valutazione numerica e cromatica indica l’indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

IR > 8	Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 ≤ IR ≤ 8	Il rischio è medio / alto, controllato, ma richiede attenzione costante per contenerne e/o ridurne l'entità
2 ≤ IR ≤ 3	Il rischio è medio / basso, controllato, ma richiede comunque un monitoraggio finalizzato al mantenimento della condizione
IR = 1	Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

Tabella 4 – “Indice di rischio”

Valutazioni strumentali: risultanti in specifici documenti, possono essere condotte nei casi di esposizione ad agenti di rischio chimici, fisici e biologici, laddove espressamente previsto da norme specifiche o ritenuto necessario ai fini di una corretta valutazione del rischio e/o di una verifica delle misure di contenimento degli inquinanti.

Valutazioni del rischio particolari: i fattori di rischio oggetto delle valutazioni specifiche (incendio, agenti chimici, lavoratrici gestanti, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, rumore, vibrazioni, agenti biologici,) sono quelli per i quali la normativa prevede decreti, linee guida, criteri e metodi specifici.

Nuove valutazioni: anche corredate da misurazioni, vengono comunque eseguite dall'Azienda in seguito ad espressa segnalazione dei Responsabili delle attività e/o dal Medico Competente, ogni qualvolta vengano modificate sostanzialmente e significativamente le condizioni di lavoro quindi i termini di esposizione dei lavoratori ai diversi fattori di rischio.

Fase di programmazione e di controllo: successivamente all'espletamento della fase preliminare ed alla fase valutativa, quindi, in seguito all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, viene predisposto il programma delle misure di miglioramento ed adeguamento.

1.4 Integrazioni e aggiornamenti di valutazioni del rischio particolari

I fattori di rischio oggetto delle valutazioni particolari (incendio, agenti chimici, lavoratrici gestanti, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, rumore, vibrazioni, agenti biologici, ecc.....), per i quali la normativa prevede decreti, linee guida, criteri e metodi specifici, possono subire, nel corso del tempo, integrazioni o aggiornamenti in relazione all'evoluzione della normativa. Tali valutazioni, come approfondimenti trattati in un capitolo a sé stante, fanno parte integrante del Documento, mentre le eventuali successive integrazioni saranno riportate in allegato.

1.5 Gestione del documento

Il Documento di Valutazione viene custodito presso la sede operativa o unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e tenuto a disposizione per la consultazione anche da parte degli organi di vigilanza.

Viene reso disponibile alle figure interne aventi ruoli di influenza sulla corretta attuazione del sistema di prevenzione aziendale, e comunque secondo quanto stabilito dal datore di lavoro.

Viene, inoltre, reso disponibile ai RLS su richiesta di questi e per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Parti del Documento di Valutazione possono essere rese disponibili alla consultazione ai fini del coordinamento ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Periodicamente, in seguito alle integrazioni apportate al Documento per effetto dell'introduzione di nuove modalità lavorative, lo stesso viene sottoposto a revisione ed approvazione nel corso delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione previste ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1.6 Normativa di riferimento

- D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384: norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- D.P. R 151/2011: determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577: approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n 46, in materia di sicurezza degli impianti.
- D.M. 20 febbraio 1992: approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, di cui all'art. 7 del regolamento d'attuazione della legge 5 marzo 1990 n 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.
- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
- D.Lgs. n. 615 del 12 novembre 1996: attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
- D.Lgs. n. 645 del 25 novembre 1996: recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- D.Lgs. n. 10 del 2 gennaio 1997: attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: regolamento recante disciplina di provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
- D.M. 10 marzo 1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

- D.M. 4 maggio 1998: disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
- Decreto 10 settembre 1998 n. 381: regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.
- D.Lgs. n. 359 del 4 agosto 1999: attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- D.Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999: disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- Raccomandazione 8550/99: definizione dei limiti di esposizione della popolazione al campo elettromagnetico (0 Hz - 300 GHz), al fine di evitare danni alla salute.
- Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 2001: criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Legge 22 febbraio 2001, n.36: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- Decreto Ministeriale 3 novembre 2004: Disposizioni relative all'installazione e manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
- Decreto Ministero dell'Interno 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

- D.Lgs 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- Legge 3 agosto 2007, n. 123.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Linee guida dello standard internazionale ISO 2631 "Evaluation of human exposure to Wholebody vibration".
- Norme CEI - UNI.
- Norme UNI EN ISO serie 9000.
- BS OHSAS18001:2007.
- Linee guida UNI – INAIL SGSL.
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

2. DATI IDENTIFICATIVI

2.1 DATI AZIENDA

2.1.1 Dati identificativi dell'azienda

SEDE	INDIRIZZO	CONTATTI	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA
Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco"	Via Rossi, 35 – Volla (Na)	Tel: 081/7744805	Attività didattica
		Fax: 081/18960474	
		Email: naic8b800r@istruzione.it	

2.1.2 Attività svolta

Le attività rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche.

Le attività vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di collaboratore scolastico.

Le attività principali sono quelle di insegnamento ed intrattenimento svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all'attività didattica vengono svolte attività ausiliari con rischi e caratteristiche proprie.

2.1.3 Organigramma della sicurezza

RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unità produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio PP	
Medico Competente	
RLS	

2.1.4 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro dell'unità produttiva/sede di lavoro

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA				
Descrizione	Piano	Destinazione d'uso		
	Terra	Aule, servizi igienici		
	Primo	Aule, laboratori, archivi, servizi igienici		
	Secondo	Aule, laboratori servizi igienici		
Superficie	Mq.			
Piani	FUORI TERRA	INTERRATI	SEMINTERRATI	
	3	0	0	
Collegamenti verticali	ASCENSORI	MONTACARICHI	SCALE INTERNE	SCALE ESTERNE
	1	0	1	1
Aree a rischio specifico di incendio D.P.R. 151/2011	Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.			
	Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw.			

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1.1 Individuazione delle aree omogenee di rischio

L'area omogenea di rischio, riferita a gruppi di lavoratori, è costituita dall'insieme di attività lavorative associate per affinità di situazioni che in queste è sempre possibile riscontrare (competenze, strumenti operativi, caratteristiche ambientali) e per le quali le esposizioni dei lavoratori a rischi per la sicurezza e salute sono riconducibili ad analoghi fattori.

Sulla base della precedente definizione, si individuano, pertanto, ove necessario e/o consigliabile, ai fini di una corretta organizzazione e lettura del Documento di valutazione del rischio, dei gruppi di attività lavorative, che possono ricomprendere più mansioni specifiche al proprio interno, per ciascuna delle quali le tipologie lavorative ed ambientali riscontrabili sono riconducibili in un'unica categoria identificativa.

Analoghe considerazioni e valutazioni possono condurre ad individuare differenti aree omogenee di rischio nell'ambito della stessa mansione svolta.

Ai fini della individuazione e successiva valutazione dei rischi, anche particolari, cui sono esposti gruppi di lavoratori, coerentemente con quanto previsto dall'art. 28 comma 1) D.Lgs 81/08, tutta la popolazione lavorativa viene, quindi, suddivisa nelle aree omogenee di rischio riportate nella tabella seguente.

SIGLA	AREA OMOGENEA DI RISCHIO	MANSIONE ASSOCIATA
D	Docente	<ul style="list-style-type: none">• Insegnamento• Attività di sostegno• Attività di riunione
CS	Collaboratore scolastico	<ul style="list-style-type: none">• Pulizie• Centralino/Portineria• Vigilanza• Assistenza ai bambini• Assistenza in mensa

3.1.2 Individuazione e caratterizzazione dei rischi

Pur considerando che i pericoli (sorgenti di rischio) si possono manifestare in modalità differenti, in dipendenza di fattori che possono influenzare le modalità di esposizione, occorre osservare che possono essere altresì presenti rischi che si correlano con le medesime caratterizzazioni ai diversi gruppi omogenei individuati. Da tale assunto deriva che la trattazione dei rischi, in termini di valutazione, può essere fatta per i seguenti macrogruppi:

Rischi generali: Tali sono i rischi che derivano da condizioni generali esistenti nella sede o riscontrabili diffusamente in tutte le attività lavorative e che possono, quindi, riguardare tutti i soggetti a vario titolo presenti, a prescindere dalle specifiche circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti; tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività. I rischi generali sono individuati in tabella riassuntiva come rischi riferibili a tutte le aree omogenee.

Rischi dell'area omogenea: Tali sono i rischi cui sono tipicamente esposti, oltre ai rischi generali, i lavoratori appartenenti alla categoria definita dal gruppo omogeneo: si tratta di tutti i rischi che, in forza di conoscenze consolidate, si ritengono tipici della macroarea perché riferiti agli "strumenti" lavorativi caratteristici (attrezzature, sostanze, agenti..). Per i rischi comuni a più aree omogenee, nella tabella riassuntiva delle fonti di rischio, vengono specificate tutte le aree omogenee cui sono riferiti.

3.1.3 Classificazione dei rischi

Allo scopo di procedere ad un'opportuna ed approfondita trattazione, i rischi, riferiti alle classi individuate (**Generali e specifici dell'area omogenea**) sono anche identificati in relazione agli effetti che questi possono determinare (rischi per la sicurezza o infortunistici, rischi per la salute o igienico ambientali, rischi per la sicurezza e salute o organizzativi).

Rischi Infortunistici: sono rischi che determinano pericoli per la sicurezza dei lavoratori classificati come:

- rischi strutturali
- rischi elettrici
- rischi meccanici
- rischi di incendio
- rischi chimici

Rischi Igienico Ambientali: sono rischi che determinano pericoli per la salute e che derivano dall'esposizione a:

- rischi fisici
- rischi chimici
- rischi biologici

Rischi Trasversali Organizzativi: sono i rischi che derivano da fattori organizzativi.

- organizzazione del lavoro
- fattori psicologici
- fattori ergonomici
- condizioni di lavoro difficili

La correlazione tra le fonti di rischio per le quali viene effettuata una specifica trattazione ed i gruppi omogenei di rischio individuati viene riportata nelle tabelle seguenti.

RISCHI PER LA SICUREZZA (DI NATURA INFORTUNISTICA)	SCHEDA ATTIVITA'	RISCHIO NORMATO
Ambienti di lavoro (scivolamenti, urti, ecc.)	*	
Investimento da parte di terzi	*	
Attrezzature/Macchine, utensileria manuale	*	
Altri infortuni (ustione, taglio, schiacciamento dita, ecc.)	*	
Incendio		*
Elettrico ed apparecchiature elettriche		*
Lavori in "solitaria" (monoperatore)	*	

RISCHI PER LA SALUTE (DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE)	SCHEDA ATTIVITA'	RISCHIO NORMATO
Areazione, illuminazione, microclima	*	
Rumore		*
Campi elettromagnetici		*
Agenti chimici		*
Agenti di natura biologica		*
Amianto		*

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ORGANIZZATIVI E RISCHI PARTICOLARI	SCHEDA ATTIVITA'	RISCHIO NORMATO
Sicurezza personale (aggressione)	*	
Uso di videoterminali (VDT)		*
Movimentazione manuale dei carichi		*
Movimenti ripetuti		*
Stress lavoro-correlato		*
Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento		*
Rischio verso terzi: assunzione bevande alcoliche	*	
Rischio verso terzi : assunzione stupefacenti e sostanze psicotrope	*	

Nella tabella seguente, invece, sono elencati i rischi collegati ai gruppi omogenei.

ATTIVITA'	Gruppo Omogeneo	
	D	CS
Organizzazione delle attività	*	*
Ergonomia delle postazioni di lavoro	*	*
Illuminazione dei locali di lavoro	*	*
Emergenze in genere riferibili all'attività lavorativa	*	*
Emergenze sanitarie	*	*
Uso di attrezzature munite di videoterminale	*	*
Attività svolta in periodo di gravidanza	*	*
Movimentazione manuale dei carichi		*
Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro	*	*
Impianto elettrico / impianto di messa a terra	*	*
Uso di attrezzature ad alimentazione elettrica	*	*
Scariche atmosferiche	*	*
Modalità di accatastamento e stoccaggio materiali / scaffalature		*
Incendio/esodo locali	*	*
Centrale termica a gas	*	*
Archivio Cartaceo (>50 q)		*
Condizioni microclimatiche	*	*
Rumore	*	*
Utilizzo di agenti chimici		*

3.2 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
STRESS LAVORO CORRELATO	Disagi psico-fisici	<p>Come da valutazione particolare del rischio, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione dei compiti lavorativi relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - Orari - Flessibilità - Turnazioni - Pause - Capacità decisionali nell'ambito delle competenze previste dalle mansioni tale da prevenire eventuali situazioni di disagio per i lavoratori. • Cura degli aspetti sociali del lavoro alla luce di: <ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione di gruppi di lavoro - Responsabilità su altri lavoratori - Contatti con situazioni di sofferenza umana - Acquisizione di nuove competenze - Periodicità di formazione, informazione, addestramento, stages • Valutazione dei rischi lavorativi per le mansioni in modo da fornire ai lavoratori la percezione della tutela della salute e della sicurezza <p>Monitorare periodicamente, tramite le figure interne competenti, le informazioni relative a turn-over dei lavoratori, malattie professionali ed infortuni con relativa gravità, numero di non idonei come da risultanze della sorveglianza sanitaria. Rivedere, inoltre, periodicamente l'organizzazione delle attività.</p>	2x2=4

ERGONOMIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
POSTURE INCONGRUE, MOVIMENTI NON CORRETTI	Infortuni fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dei principi di ergonomia nell'allestimento delle postazioni di lavoro, affinché le stesse rispondano ai necessari requisiti di comfort; • Collocazione degli arredi in modo tale da non determinare intralcio e garantire condizioni di corretta fruibilità dei passaggi interni ai locali di lavoro; • Fornitura di arredi ed attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività lavorative e nel rispetto delle norme tecniche specifiche, ove esistenti; • Strutturazione dei luoghi di lavoro tale da consentire la permanenza e la movimentazione delle persone portatrici di handicap; • Emanazione di ordini di servizio e disposizioni interne per i lavoratori che prevedano il divieto di modifica della disposizione stabilita per gli arredi e le attrezzature. 	2x2=4

ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
AFFATICAMENTO VISIVO	Infortuni causati dalla difficoltà nella visione	<ul style="list-style-type: none"> • Luoghi di lavoro progettati e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche e normative; • Presenza di finestre in numero e dimensioni tali da consentire una sufficiente illuminazione naturale degli ambienti; • Presenza di sistemi per l'illuminazione artificiale tali da garantire un livello di illuminamento degli ambienti e delle postazioni di lavoro adeguato alla tipologia di attività svolta, conforme alle vigenti disposizioni tecniche; • Periodici interventi di manutenzione igienica per corpi illuminanti e relativi annessi, finalizzati al mantenimento dei livelli di illuminamento previsti. 	2x2=4

EMERGENZE IN GENERE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA		GRUPPO OMOGENEO: D, CS	
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
INTERVENTI ERRATI IN CASO DI EMERGENZA	Infortuni gravi	<ul style="list-style-type: none"> • Designazione dei lavoratori addetti alla squadra gestione emergenze e lotta antincendio; • Redazione del piano di emergenza, in relazione alle proprie attività, e codificazione dei comportamenti da adottare nei casi delle diverse emergenze; • Coordinamento per la gestione emergenze generali con le attività diverse eventualmente presenti nella sede; • Coordinamento con i lavoratori esterni per la divulgazione delle procedure per i casi di emergenza; • Organizzazione delle simulazioni di emergenza (prove di esodo) con cadenza almeno annuale e con il coinvolgimento di tutto il personale (anche esterno) presente; • Predisposizione di adeguati sistemi di prevenzione e sicurezza (individuazione delle vie di uscita in emergenza, illuminazione di sicurezza delle stesse, sistema di allarme adeguato alle caratteristiche dei luoghi, sistemi di protezione adeguati alla classe di rischio dell'attività); • Segnaletica di sicurezza per l'identificazione dei percorsi e delle uscite, conforme alle disposizioni vigenti. 	2x2=4

EMERGENZE SANITARIE		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
INTERVENTI ERRATI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA	Infortuni gravi	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di presidi sanitari adeguati alla classificazione dell'attività sulla base del tipo di lavoro svolto: <ul style="list-style-type: none"> – cassetta di pronto soccorso • Presenza di idonei mezzi di comunicazione per l'attivazione delle strutture di soccorso pubblico; • Presenza di attrezzature e dispositivi di protezione adeguati alle caratteristiche ed alla classe di rischio dell'attività; • Costituzione della squadra per la gestione delle emergenze, mediante designazione di un adeguato numero di soggetti e formazione delle persone designate adeguata alla classe di rischio dell'attività; • Addestramento periodico dei componenti della squadra gestione emergenze, secondo le disposizioni vigenti; • Predisposizione dei mezzi e delle procedure (piano di emergenza interno) per il contenimento delle situazioni di emergenza e degli eventi sinistrorsi prevedibili; • Affissione dei numeri telefonici utili per la gestione delle emergenze sanitarie, in luogo noto al personale; • Adeguata informativa ai lavoratori in merito alle procedure di gestione delle emergenze sanitarie. 	2x2=4

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
AFFATICAMENTO VISIVO	Disturbi da affaticamento visivo	<ul style="list-style-type: none"> • Postazioni di lavoro ergonomiche, realizzate utilizzando attrezzature ed arredi conformi alle disposizioni tecniche vigenti (Allegato XXXIV D:Lgs.81/2008) • Ambienti di lavoro strutturati in modo tale da: <ul style="list-style-type: none"> – garantire spazi di lavoro sufficienti a compiere i movimenti operativi; – evitare condizioni di rumorosità fastidiosa dovuta alle attrezzature in uso; – consentire l'illuminazione della postazione di lavoro in modo tale da evitare fenomeni di abbagliamento e riflesso. • Manutenzioni e controlli relativi all'ambiente di lavoro, agli arredi ed alle attrezzature in uso; • Adeguato addestramento dei lavoratori all'utilizzo dei software necessari allo svolgimento delle attività; • Interruzione temporanea dell'interazione con il videoterminale nel rispetto dei tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa (circa ogni 2 ore). 	2x2=4

ATTIVITÀ SVOLTA IN PERIODO DI GRAVIDANZA		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PER LA GESTAZIONE	Disturbi fisici e danni alla salute	<ul style="list-style-type: none"> Analisi dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti; Individuazione, in particolare, dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, dei processi o delle condizioni di lavoro in ottemperanza alle normative specifiche vigenti; Individuazione delle misure di protezione e di prevenzione da adottare affinché l'esposizione a rischio sia evitata, modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro; Informazione alle lavoratrici ed ai loro Rappresentanti per la Sicurezza sui risultati della valutazione effettuata e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate; Coinvolgimento del medico competente nella valutazione del rischio. 	1x3=3

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		GRUPPO OMOGENEO:	CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
NON CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI	Infortuni e disturbi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicito divieto di indossare ornamenti o indumenti personali che possano restare impigliati, quali ad esempio sciarpe, bracciali, anelli; • Procedure operative di sicurezza per la corretta esecuzione delle attività di movimentazione. 	1x1=1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI LUOGHI DI LAVORO		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
CONDIZIONI STRUTTURALI PRECARE	Infortuni e disagi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di luoghi di lavoro progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica; • Struttura stabile e solida, corrispondente al tipo di impiego; • Locali di lavoro e di servizio tali da consentire l'accesso e lo stazionamento delle persone disabili; • Locali di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti; • Spazi a disposizione dei lavoratori tali da consentire movimenti operativi corretti ed agevoli; • Passaggi interni ai locali di lavoro mantenuti liberi da ingombri ed intralci al transito regolare delle persone; • Utilizzo di locali conformi alle disposizioni vigenti, in quanto: <ul style="list-style-type: none"> – adeguatamente protetti contro gli agenti atmosferici – dotati di sufficiente isolamento termico ed acustico • Luoghi di lavoro sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al mantenimento di standard strutturali adeguati; • Luoghi di lavoro sottoposti a regolari ed adeguati interventi di manutenzione igienica e pulizia. 	2x2=4

IMPIANTO ELETTRICO/IMPIANTO DI MESSA A TERRA		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
ELETTROCUZIONE, INNESCO DI INCENDIO	Folgorazione	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione ed integrazioni degli impianti secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta qualificata, che provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori; Utilizzo di componentistica conforme alle norme di sicurezza vigenti (quadri elettrici, interruttori, conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni); Grado di protezione dell'impianto adeguato alla destinazione d'uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle sostanze presenti; Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche; Presenza di impianto di terra adeguatamente dimensionato, con resistenza conforme ai limiti normativi, regolarmente denunciato e verificato secondo la normativa; Adeguate collegamento di terra per l'impianto elettrico e le eventuali masse metalliche; Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell'attività; Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto affidata a personale qualificato; Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche e normative vigenti. 	2x2=4

USO DI ATTREZZATURE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
ELETTROCUZIONE, INNESCO DI INCENDIO	Infortuni fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle disposizioni di sicurezza elettrica; • Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori; • Utilizzo delle apparecchiature conformi alle istruzioni del costruttore; • Collegamento degli apparecchi utilizzatori alla rete elettrica tenendo conto della loro potenza e delle caratteristiche. In particolare, collegamento delle apparecchiature superiori a 1000 W a prese dotate a monte di interruttore onnipolare; • Divieto di modifica/intervento sulle apparecchiature per tutto il personale non autorizzato; • Affidamento degli interventi tecnici di qualsiasi tipo sulle apparecchiature esclusivamente a personale tecnico qualificato; • Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell'attività; • Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature affidata a personale qualificato. 	2x2=4

SCARICHE ATMOSFERICHE		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
FORTI TEMPORALI	Incendi, gravi infortuni fisici.	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione ed integrazioni dell'impianto secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta qualificata, che provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori; Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto affidata a personale qualificato; Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche e normative vigenti. 	2x2=4

MODALITÀ DI ACCATASTAMENTO E STOCCAGGIO MATERIALI/SCAFFALATURE		GRUPPO OMOGENEO:	CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
CADUTA DI MATERIALE, CEDIMENTO STRUTTURALE	Infortuni fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di scaffalature adeguate ai carichi da depositare, sufficientemente stabili: dotate di ancoraggio a pavimento, e/o a parete, e/o alla fiancata; • Utilizzo delle scaffalature in altezza entro limiti di sicurezza. Non creare interferenza della lavorazione con le distribuzioni presenti a soffitto (sistemi di illuminazione, distribuzioni di impianti); • Utilizzo delle scaffalature nei limiti della portata massima; • Esposizione della targa indicante la portata massima della scaffalatura; • Equa distribuzione dei carichi su ciascun ripiano, secondo forma, dimensione e genere; • Presenza di segnaletica di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> – portata delle scaffalature – portata dei solai • Scaffalature mantenute integre e conformi per il complesso degli elementi costitutivi, attraverso costante controllo e manutenzione. 	2x2=4

INCENDIO/ESODO LOCALI		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
DIFFICOLTÀ DI ESODO	Gravi infortuni fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Numero e distribuzione delle vie di uscita e delle uscite di emergenza adeguati alle dimensioni ed alle attività svolte nonché al numero massimo di persone presenti; • Porte presenti sui percorsi di uscita facilmente ed immediatamente apribili nella direzione dell'esodo; • Vie di uscita in emergenza di larghezza sufficiente, in relazione al numero degli occupanti, tenuto conto del modulo unitario di passaggio (60 cm) e del numero massimo di persone che vi possono transitare (50); • Vie ed uscite di emergenza tenute sgombre, in modo da consentire il raggiungimento rapido di un luogo sicuro; • Vie ed uscite di emergenza libere da attrezzature che possano costituire pericolo di incendio; • Vie ed uscite di emergenza segnalate da cartelli conformi, opportunamente disposti • Lunghezza del percorso fino a luogo sicuro non eccedente i limiti di cui alla vigente normativa; • Presenza di un sistema di allarme elettrico automatico collegato al sistema di rivelazione incendi; • Segnaletica di sicurezza opportunamente disposta, per: <ul style="list-style-type: none"> – individuazione delle vie di uscita – individuazione delle uscite • Interventi di sorveglianza periodica delle vie di uscita per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli. • Sorveglianza, controllo almeno semestrale e manutenzione di tutte le porte resistenti al fuoco per assicurarne il non danneggiamento e la chiusura regolare; • Sorveglianza della segnaletica direzionale e delle uscite per assicurarne la visibilità; • Designazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati alla gestione emergenze; • Informazione ai lavoratori in merito ai pericoli di incendio ed alle procedure di gestione delle emergenze; • Presenza di un piano di emergenza adeguato alla tipologia di attività; • Esecuzione di simulazioni di emergenza e prove di esodo con cadenza almeno annuale, 	2x2=4

CENTRALE TERMICA A GAS		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
INCENDIO, ESPLOSIONE	Gravi infortuni fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione degli apparecchi a gas e dei relativi dispositivi di sicurezza conforme alle disposizioni tecniche e normative vigenti al momento della messa in esercizio; • Ambiente di installazione rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente per: <ul style="list-style-type: none"> – caratteristiche di resistenza al fuoco dello stesso e dei materiali utilizzati; – corretta localizzazione degli apparecchi, anche per il corretto accesso dei manutentori; – adeguata aerazione permanente; – altezza del locale non inferiore a m 2,30. • Accesso da area esterna conforme alle disposizioni tecniche; • Accesso alla centrale dall'interno tramite disimpegno avente resistenza al fuoco della struttura e delle porte del tipo REI 60; • Porte dei locali e dei disimpegni: <ul style="list-style-type: none"> – Munite di dispositivo di auto chiusura; – Altezza minima di 2 m; – Larghezza minima 0.6 m; – Resistenza al fuoco non inferiore a REI 60. • Impianto di adduzione del gas conforme alle disposizioni tecniche di settore; • Impianto elettrico conforme alle disposizioni tecniche di settore; • Interruttore elettrico generale posto esternamente al locale in posizione facilmente accessibile; • Valvola di intercettazione manuale, di tipo conforme, posta esternamente al locale, facilmente accessibile e segnalata; • Presenza di almeno un estintore di classe 21A 89BC, sottoposto a regolari interventi di sorveglianza, controllo tecnico e revisione; • Tubazioni del gas a vista adeguatamente ancorate, protette dai danneggiamenti e colorate di giallo; • Manutenzione eseguita secondo le disposizioni del D.P.R. 412/93, da registrare su apposito libretto di centrale; • Segnaletica : <ul style="list-style-type: none"> – Interruttore elettrico – Valvola di intercettazione del gas – Divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere – Divieto di accesso ai non autorizzati – Estintori – Uscita 	2x2=4

ARCHIVIO CARTACEO (> 50q)		GRUPPO OMOGENEO:	CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
INCENDIO	Gravi infortuni fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Strutture di separazione aventi adeguata resistenza al fuoco; • Superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/40 della superficie in pianta; • Porta con chiusura automatica a tenuta di fumo, di adeguata resistenza al fuoco; • Impianto automatico di rivelazione incendi ed allarme; • Impianto idrico di spegnimento corredato da idrante posto in prossimità dell'ingresso; • Estintori portatili adeguati per numero, caratteristiche, tipologia di sostanza estinguente ed ubicazione; • Vie ed uscite di sicurezza correttamente conformate e dimensionate in relazione all'affollamento ed alla lunghezza del percorso; • Sorveglianza mensile e manutenzione delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendi; • Segnaletica: <ul style="list-style-type: none"> – divieto di fumare e utilizzare fiamme libere; – mezzi di estinzione; – vie ed uscite di sicurezza; – impianto idrico. • Informazioni e norme di comportamento per le azioni essenziali da attuare in caso di allarme e di incendio. 	2x2=4

CONDIZIONI MICROCLIMATICHE		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
CONDIZIONI MICROCLIMATICHE FUORI RANGE ACCETTABILI	Disturbi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni microclimatiche mantenute nei limiti previsti dalle norme tecniche di riferimento, tenendo conto della tipologia di attività svolta; • Presenza di finestre atte a fornire un sufficiente apporto di aria rispetto al numero di persone presenti; • Presenza di impianto di condizionamento, mantenuto costantemente funzionante durante l'orario di lavoro, tale da evitare esposizione dei lavoratori a correnti d'aria fastidiose e fornire aria salubre in quantità adeguata; • Mantenimento della temperatura degli ambienti di lavoro entro i limiti previsti in relazione alla tipologia di lavoro svolto: metodi di lavoro applicati, sforzo fisico richiesto ai lavoratori; • Mantenimento di temperature adeguate anche in rapporto all'illuminazione naturale diretta degli ambienti ed al livello di umidità ambientale; • Periodici interventi di controllo, manutenzione e sanificazione degli impianti, condotto secondo le istruzioni del costruttore. 	1x1=1

RUMORE		GRUPPO OMOGENEO:	D, CS
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
RUMORI ECESSIVI	Disturbi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione delle condizioni di rumorosità ambientale in conformità alle disposizioni dell'art. 181 del D.Lgs. 81/2008; • Organizzazione del lavoro, in relazione al rumore ambientale, tale da consentire una corretta applicazione ai compiti lavorativi; • Mantenimento di condizioni ambientali adeguate, tali da garantire i livelli di rumorosità al di sotto dei limiti di cui al D.Lgs. 81/2008, che non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. 	1x1=1

<i>UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI</i>		<i>GRUPPO OMOGENEO:</i>	<i>CS</i>
VALUTAZIONE RISCHI		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DI RISCHIO P X D = R
Possibile fattore di rischio	Evento/Danno		
CONDIZIONI DI UTILIZZO NON CORRETTE	Disturbi fisici	<ul style="list-style-type: none">Esame delle informazioni di base necessarie, sul luogo di lavoro, per l'identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi connessi con le diverse attività lavorative.	1x1=1

3.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

Ove specificamente previsto dalle disposizioni normative, o ritenuto necessario dal Servizio di prevenzione e protezione, sono state predisposte le seguenti valutazioni particolari del rischio:

- Valutazione rischio incendio
- Valutazione rischio gestanti

Ciascuna valutazione particolare è specifica e rende manifesti i procedimenti speciali di valutazione che hanno condotto alla stima dei rischi di esposizione riportati nelle schede di riferimento.

3.3.1 Valutazione rischio incendio

La presente valutazione è redatta ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998, in attuazione a quanto disposto dall'art. 46 del D.Lgs. 81/2008. Essa costituisce parte integrante del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Obiettivi della valutazione

La valutazione del rischio incendio è volta a consentire al Datore di lavoro di porre in atto i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Essa tiene conto:

- Del tipo di attività;
- Delle caratteristiche dei materiali presenti;
- Delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro e degli arredi;
- Delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e dei materiali di rivestimento;
- Delle dimensioni ed articolazione del luogo di lavoro e del numero di persone presenti.

La presente valutazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi primari di sicurezza antincendio:

- Prevenzione dei rischi;
- Informazione e formazione dei lavoratori;
- Misure tecnico organizzative di prevenzione e protezione.

Criteria adottati per la valutazione del rischio incendio

I criteri fondamentali che hanno guidato la valutazione del rischio seguono le disposizioni del citato Decreto Ministeriale, e si basano principalmente sull'identificazione dei pericoli relativamente ai diversi luoghi di lavoro ed attività, sull'analisi dei fattori di rischio individuati e sulla stima delle possibili conseguenze:

- Individuazione di ogni pericolo di incendio, quali materiali o sostanze facilmente combustibili o infiammabili, grandi quantitativi di materiali combustibili, sorgenti di innesco, condizioni o situazioni che possono comportare la facile propagazione dell'incendio;
- Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti sul luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- Classificazione e valutazione del rischio;
- Verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre il rischio.

L'articolazione operativa ha previsto uno sviluppo su tre fasi di intervento:

- Acquisizione dei dati sui luoghi di lavoro e sulle mansioni svolte dai lavoratori;
- Individuazione e stima dei rischi di esposizione;
- Definizione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.

Nell'ambito del secondo livello di sviluppo, le disposizioni del DM 10 marzo 1998 sono state integrate con i criteri generali di valutazione dei rischi definiti nella sezione "Struttura del documento".

La valutazione del rischio incendio, effettuata in accordo a quanto definito nell'allegato I al D.M.10/03/98, è anche orientata a definire la classificazione del livello di rischio incendio, riferibile all'intera sede o a parti di essa.

Il rischio incendio è definito come ***"la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti"***.

La classi di rischio di incendio individuate dal Decreto sono:

- **Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:** *“luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”.*
- **Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:** *“luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”.*
- **Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:** *“luoghi di lavoro o parte di essi in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.*

Inoltre, sono da considerare attività e/o luoghi a rischio di incendio Medio o Elevato, quelli previsti nell’Allegato IX al D.M. 10.03.98

Aree ed impianti a rischio specifico

Aree a rischio specifico di incendio D.P.R. 151/2011	Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
	Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw.

Condizioni ambientali

Nella tabella sottostante si riportano le caratteristiche significative ai fini di un eventuale accesso dei mezzi di soccorso.

Collocazione nel territorio	L’attività è ubicata in zona urbana in Via Rossi, 35 - Volla
Accessibilità	L’area è accessibile direttamente dai mezzi di soccorso da Via Rossi, 35
Viabilità	L’area è normalmente raggiungibile dai mezzi di soccorso

Caratteristiche strutturali

L'edificio presenta caratteristiche costruttive di tipo civile, presenta un piano fuori terra oltre il piano terra.

Identificazione dei pericoli di incendioMateriali combustibili e/o infiammabili

Edificio Via Rossi, 35	Locali	Materiali
Intera sede	Uffici, Aule	Arredi
		Materiale Cartaceo

Individuazione delle sorgenti di innesco

Le possibili sorgenti di innesco, o meglio, le possibili cause di incendio, possono essere di tre tipi come sintetizzato nella tabella che segue:

Sorgenti	Fattori potenziali determinanti
Cattivo funzionamento di attrezzature o impianti	<ul style="list-style-type: none"> – Impianto elettrico non correttamente realizzato/sottoposto a manutenzione; – Presenza di attrezzature ed apparecchiature elettriche non utilizzate o installate secondo norme di buona tecnica (macchine, macchinari ed attrezzature varie specifiche dell'attività); – Impianti a servizio non sottoposti a manutenzione conforme.
Cause naturali	<ul style="list-style-type: none"> – Scariche elettriche da fulmini
Cattivo comportamento dell'uomo	<ul style="list-style-type: none"> – Uso di fiamme libere in luoghi in cui non sia consentito; – Mancato rispetto del divieto di fumo o mancato utilizzo dei posacenere; – Mancato rispetto delle norme comportamentali da parte del personale di ditte appaltatrici; – Errori operativi.

Nel sito in oggetto, fattori determinanti per potenziali cause di incendio sono risultati:

Piano	Fattori potenziali determinanti
Intera sede	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto elettrico: per sua stessa natura rappresenta un fattore determinante; • Utilizzo di collegamenti elettrici mediante prolunghe e prese multiple mobili che potrebbero essere sovraccaricate; • Comportamenti non corretti e non controllabili in modo costante da parte di esterni; • Presenza di attrezzature ed apparecchiature elettriche non utilizzate o installate secondo norme di buona tecnica (macchine, macchinari ed attrezzature varie specifiche dell'attività); • Impianti a servizio non sottoposti a manutenzione conforme.

Individuazione di lavoratori esposti

Non sono presenti persone particolarmente esposte a rischio di incendio in funzione della mansione svolta.

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

In relazione alla individuazione dei pericoli di incendio precedentemente operata, si procede fornendo un quadro delle misure di sicurezza e prevenzione adottate a compensazione dei rischi ipotizzati.

La scelta delle misure di sicurezza è stata operata attraverso un'analisi specifica e complessiva dei pericoli di incendio rilevati. Dopo aver determinato l'entità dei pericoli ed aver definito se gli stessi possano essere:

- Eliminati totalmente;
- Ridotti;
- Sostituiti con alternative più sicure;
- Separati o protetti.

sono stati comparati gli esiti conseguiti con le disposizioni emanate relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori.

L'attività è dotata di sistemi per la prevenzione e la protezione antincendi, valutati nel presente documento attraverso schede di rischio per attività e/o aree omogenee di rischio, con individuazione della situazione rilevata e della misura di intervento prevista. Al fine della eliminazione/riduzione del pericolo di incendio sono state predisposte le seguenti misure:

Edificio Via Rossi, 35	Misure
Pericoli da materiali combustibili / infiammabili	Implementazione del controllo sui luoghi di lavoro per ridurre ulteriormente il livello di rischio
	Limitazione dei materiali combustibili
	Deposito dei materiali nei locali individuati per tale destinazione d'uso
	Controllo dello stato di ordine e pulizia dei luoghi con frequente eliminazione dei rifiuti
Pericoli da sorgenti di innesco	Realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici in conformità alle normative vigenti
	Controllo sulle modalità di utilizzo delle apparecchiature elettriche norme comportamentali per l'utilizzo delle attrezzature elettriche
	Divieto di fumare in tutte le aree
	Manutenzione dei dispositivi di sicurezza secondo la vigente normativa.

Classificazione del livello di rischio

In accordo con le disposizioni del DM 10 marzo 1998, sulla base delle precedenti considerazioni e dei criteri di valutazione precedentemente definiti, è possibile classificare i luoghi in esame nel seguente modo:

Area omogenea	Indice di rischio (PxD)	Livello di rischio
Edificio	1 x 2 = 2	Basso
Archivio	2 x 2 = 4	Medio

In conclusione i luoghi attinenti all'intera area in esame possono essere così classificati:

Area omogenea	Livello di rischio
Intero sito	Medio

3.3.2 Valutazione rischio gestanti

Il D. Lgs. 26 marzo 2001 n° 151 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’ art. 15 della legge 8 marzo 2000, n° 53”*, al Capo II, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.

In ordine a quanto previsto, il datore di lavoro deve pertanto adempiere ad una serie di obblighi che devono intendersi aggiuntivi rispetto ai contenuti legislativi della normativa riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza.

Gli obblighi principali derivanti da tale innovazione normativa comportano:

- Il divieto di adibire le lavoratrici durante il periodo di gravidanza al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri;
- L’obbligo di valutare, nell’ambito e agli effetti della valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla Commissione dell’Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- Obbligo di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

La presente sezione costituisce l’adempimento ai precedenti disposti normativi e deve intendersi parte fondamentale ed integrante del Documento di Valutazione dei rischi come previsto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Termini, definizioni e abbreviazioni

Ai fini della presente valutazione dei rischi si intende per:

- **Lavoratrice gestante:** ogni lavoratrice che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
- **Lavoratrice in periodo di allattamento:** ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
- **Rischio potenziale:** la possibilità intrinseca che qualcosa possiede (materiali, attrezzature, metodi e prassi di lavoro) di provocare danno;
- **Rischio:** la probabilità che le potenzialità di danno si realizzino alle condizioni d'uso e/o di esposizione e la possibile entità del danno;
- **Valutazione del rischio:** esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o da ridurre i rischi.

Criteria adottati per la valutazione del rischio

La presente valutazione viene redatta nel rispetto delle Linee Diretrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea ed individua le misure di prevenzione e protezione da adottare nei casi di esposizione.

Metodologia

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la presente valutazione comprende le seguenti tre fasi:

- Identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici, processi industriali, movimenti e posture, fatica psicofisica, altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla rilettura ed all'approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio.

- Valutazione del rischio: l'accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l'analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001, riportati nella tabella di valutazione.
- Identificazione delle lavoratrici esposte: a tal fine sono descritte le attività lavorative/macromansioni presenti per le lavoratrici in esame, sono individuati gli specifici fattori di rischio individuati e sono definite le misure di prevenzione e protezione correlate a ciascuna macromansione.

Elenco dei rischi per lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001	
CONDIZIONE LAVORATIVA	DIVIETI E LIMITAZIONI
Allegato A al D.Lgs 151/2011	
Trasporto e sollevamento di pesi	Divieto in gravidanza
Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. 262/2000)	Divieto secondo rischio individuato
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56	Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori che espongono a silicosi ed asbestosi, nonché alle malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65	Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti	Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori di manovalanza pesante	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001	
CONDIZIONE LAVORATIVA	DIVIETI E LIMITAZIONI
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame	Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto
Lavori di monda e trapianto del riso	Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
Allegato B al D.Lgs 151/2011	
CONDIZIONE LAVORATIVA	DIVIETI E LIMITAZIONI
Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;	Durante la gestazione
Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;	Durante la gestazione
Agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.	Durante la gestazione e nel periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 151/2001
Lavori sotterranei di carattere minerario	Durante la gestazione e nel periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 151/2001
Art. 53 del D.Lgs. 151/2001	
Lavoro notturno	Divieto di adibizione al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001	
CONDIZIONE LAVORATIVA	DIVIETI E LIMITAZIONI
Allegato C al D.Lgs 151/2011	
Agenti fisici: sono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:	
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Rumore;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Radiazioni ionizzanti;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Radiazioni non ionizzanti;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Sollecitazioni termiche;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Agenti Biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Agenti chimici: gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	
Sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Mercurio e suoi derivati;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Medicamenti antimitotici;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Monossido di carbonio;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.	Secondo risultanze della valutazione dei rischi

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI AI SENSI DEL D.LGS. 151 / 2001	
CONDIZIONE LAVORATIVA	DIVIETI E LIMITAZIONI
Processi e condizioni di lavoro	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Lavori sotterranei di carattere minerario.	Secondo risultanze della valutazione dei rischi

Descrizione dei gruppi omogenei di rischio

Le attività lavorative prese in considerazione sono quelle riportate nei sotto elencati punti:

GRUPPO OMOGENEO DI RISCHIO	ATTIVITÀ
Docente	Attività didattica e mansioni impiegate con utilizzo di videoterminali e macchine per ufficio; eventuale gestione archivi

Individuazione dei fattori di rischio

GRUPPO OMOGENEO DI RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO
Docente	Movimentazione manuale dei carichi
	Reazioni improvvise e violente di alunni con disabilità particolari e non
	Rischio biologico

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Fattore Di Rischio	Gruppo Omogeneo Di Rischio	Periodo Tutelato	Misure Di Prevenzione E Protezione	Riferimenti Normativi
Utilizzo di videoterminale	Docente	Gestazione	Consentire cambiamenti frequenti delle posture Modificare le condizioni e l'orario di lavoro (pause)	Decreto Ministero del lavoro 2 ottobre 2000 D.Lgs. 151/01 art. 7 all. C lett. G
Movimentazione manuale dei carichi	Docente	Gestazione	Eliminare il compito lavorativo fino a 7 mesi dopo il parto	D.Lgs 151/01 all.C lett. A
Reazioni improvvise e violente di alunni con disabilità particolari e non	Docente	Gestazione	Eliminare il compito lavorativo fino a 7 mesi dopo il parto	D.Lgs 151/01 all.A lett. L
Rischio biologico	Docente	Gestazione	Eliminare il compito lavorativo fino a 7 mesi dopo il parto	D.Lgs 151/01 all.B lett. A D.Lgs 151/01 all.C lett. A

Attività del Medico Competente

Il Medico Competente, se presente, oltre agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti per legge, esprime parere sulla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 151/2001. A richiesta, esprime parere in merito alla collocazione lavorativa e resta disponibile a consultazioni da parte delle lavoratrici e della direzione aziendale. A richiesta della lavoratrice esprime parere in merito alla domanda di "uscita posticipata".

Informazione ai lavoratori

Le lavoratrici ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricevono adeguata informazione sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, attraverso una comunicazione scritta specifica e, quando previsto dalla norma, attraverso l'accesso al presente documento